

SETTIMANA PARLAMENTARE

7 – 13 novembre 2011

Le Commissioni della Camera

Realizzazione di un impianto di produzione di energia nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 7 novembre

Sulla bonifica e messa in sicurezza del Rio Fontanelle nel territorio di Cassino

Sulla decisione del comune di Bologna di far pagare la tassa sui rifiuti ai conventi di clausura

Sul rapido recepimento della direttiva relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali

Camera – seduta del 7 novembre - Risposte

Sulla possibile realizzazione della nuova discarica di Roma nell'area di Pizzo del Prete nel territorio di Fiumicino

Camera – seduta dell'8 novembre

Sulla richiesta del cementificio del gruppo Sacci di Tavernola bergamasca di utilizzare i rifiuti (Cdr e pneumatici) per alimentare i propri forni

Sulla possibile realizzazione della nuova discarica di Roma nella zona Corcolle - San Vittorino

Sulla classificazione dei residui vegetali

Camera – seduta del 9 novembre

Sui criteri incentivanti per i piccoli comuni relativi agli impianti fotovoltaici

Senato – seduta dell'11 novembre

Sulla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi a Trani

Le Commissioni della Camera

Realizzazione di un impianto di produzione di energia nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo - Interrogazione

10 novembre: il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, ha risposto in Commissione Attività produttive all'interrogazione n. 5-05395 di Giovanni Sanga (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

SANGA. -

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute.

- Per sapere - premesso che:

con determina dirigenziale del 16 marzo 2011 la provincia di Bergamo autorizzava la S.D.L. Energia srl a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica con utilizzo di olio grezzo nel comune di Cavernago;

la predetta centrale dovrebbe essere costruita in pieno centro abitato, a dieci metri esatti da un nuovo insediamento urbano realizzato nel 2009, prima dell'inoltro dell'istanza da parte della società interessata e a meno di cento metri da numerose strutture pubbliche;

i cittadini residenti e confinanti con la centrale non sono stati informati e coinvolti dell'inizio del procedimento amministrativo, come previsto dalla legge n. 241 del 1990 e come, del resto, avvenuto per altri interventi effettuati sul comune di Cavernago;

il comune di Cavernago ha espresso parere sfavorevole nell'ambito della conferenza dei servizi;

il sindaco dello stesso comune ha più volte dichiarato la sua contrarietà anche ai quotidiani locali: «fin dall'inizio dell'iter autorizzativo abbiamo espresso il nostro parere sfavorevole alla localizzazione della centrale» e ancora l'intenzione di intraprendere «tutte le azioni sia legali che tecniche atte a contrastare l'autorizzazione all'apertura della centrale e a chiederne la delocalizzazione»;

il comitato «effenove», costituitosi per contrastare l'apertura dell'impianto e ottenere lo spostamento lontano dall'area residenziale, ha raccolto più di 1.300 firme di adesione su 1.600 elettori dello stesso comune di Cavernago nell'arco temporale di pochi giorni;

l'impianto in questione porterà ad un peggioramento della qualità dell'aria e del rumore e quindi della salubrità dell'ambiente;

risulta che con riferimento al citato progetto il Ministero dello sviluppo economico, dipartimenti energia e comunicazioni, abbia rilasciato due nulla osta condizionati alla realizzazione dell'impianto -:

quali siano le condizioni poste e se si sia tenuto conto, per quanto di competenza, dei rilievi riportati in premessa.

(5-05395)

Svolgimento

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Il 20 luglio 2010 la Società S.D.L. Energia, con sede in Brembate di Sopra (BG), ha presentato istanza alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie - Sez. Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.N.M.I.G.) di Bologna, competente territorialmente, al fine di ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 19 dicembre 2003, il parere dell'Ufficio in merito al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non fossile - biomassa - con potenza pari a 840 kWp nonché per la relativa linea elettrica e la cabina di trasformazione MT/bt da realizzarsi nel Comune di Cavernago (BG).

Si precisa che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, o da altro soggetto da questa delegato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico (articolo 12, comma 3 D.Lgs. 387/03).

Ciò premesso, ai sensi del disposto ex Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 dell'11/12/1933, la Sez. U.N.M.I.G. di Bologna ha effettuato, per il proprio ambito di competenza, solo la verifica dell'interferenza con titoli minerari per ricerca o coltivazione di idrocarburi.

In seguito all'esame della documentazione prodotta dalla Società in questione, è risultato che né l'impianto né le opere connesse interessavano zone vincolate da titoli minerari.

Pertanto, la Sezione sopra citata ha rilasciato il proprio parere in data 8 settembre 2010, in merito alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui trattasi, con la sola condizione che la Società si impegnasse a modificare il progetto nel caso in cui, all'atto della costruzione dell'impianto, fossero intervenuti ulteriori nuovi lavori minerari temporanei o permanenti - quali perforazioni di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi ecc. - al fine di rispettare le distanze di sicurezza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128 recante norme di Polizia delle miniere e della Cave. Il MATTM, dal canto suo, fa presente che in materia di VIA, spettano allo Stato solo le competenze relative alle centrali termoelettriche con potenze maggiori di 300 MWt.

Giovanni SANGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che l'impianto per la produzione di energia elettrica con utilizzo di olio grezzo dovrebbe essere costruito in pieno centro abitato, a circa 10 metri da un nuovo insediamento urbano realizzato nel 2009. Sollecita pertanto il Governo ad una più attenta valutazione della programmazione di questo tipo di interventi.

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

8 novembre: la Commissione ha ascoltato l'amministratore unico della NICA s.r.l., Giovanni Paone, e l'amministratore unico della Softline s.r.l., Gaetano Drosi.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 7 novembre

Sulla bonifica e messa in sicurezza del Rio Fontanelle nel territorio di Cassino

ANNA TERESA FORMISANO (UDCpTP). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:

si riscontrano da diversi giorni ripetuti episodi di presenza di acque schiumose e maleodoranti lungo il letto del Rio Fontanelle nel territorio di Cassino, con una conseguente anomala moria di pesci che vengono trascinati dalla corrente del fiume;

dalle prime verifiche effettuate dagli organi competenti intervenuti su denuncia dei comitati dei cittadini della zona sembrerebbe che le sostanze proverrebbero in particolare dai siti industriali adiacenti il corso d'acqua e localizzati tra le aree di Cassino e Villa Santa Lucia, che determinerebbero uno sversamento nel fiume di liquidi oleosi e di colorazione scura che sarebbero responsabili del fenomeno della moria di pesci;

quelli sopra segnalati rappresentano gli ultimi di una serie di fenomeni già verificatisi sul corso d'acqua che minacciano l'ecosistema e la salute dei cittadini di tutta l'area interessata, costretti a sopportare questi sgradevoli episodi;

l'intera area in questione versa in uno stato di completo abbandono ed incuria con la presenza, inoltre, di vegetazione intensa e alta che ostacola l'individuazione di eventuali scarichi abusivi;

sono numerose da parte dei cittadini le segnalazioni e le richieste d'intervento e di verifiche sulla tossicità degli elementi ritrovati, che sono state puntualmente disattese;

è necessario un intervento urgente di bonifica e messa in sicurezza dell'intera zona interessata per ripristinare il recupero dell'ecosistema circostante e soprattutto scongiurare ripercussioni sulla salute dei cittadini, fortemente minacciata dalla presenza di materiali altamente tossici e inquinanti -:

se sia a conoscenza della vicenda sopraesposta e quali urgenti iniziative in suo potere intenda adottare per pervenire al superamento delle criticità di cui in premessa.

(4-13810)

Sulla decisione del comune di Bologna di far pagare la tassa sui rifiuti ai conventi di clausura

Fabio GARAGNANI (PDL). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che: si fa riferimento alla incredibile e ad avviso dell'interrogante inaccettabile decisione del comune di Bologna di

far pagare la tassa sui rifiuti ai conventi di clausura della città;
non è in questione l'obbligo di tutti i cittadini di pagare le tasse o l'autonomia degli enti locali in materia di riscossione dei tributi di loro spettanza ma non sembra giusto all'interrogante accomunare conventi di clausura che vivono prevalentemente di beneficenza ad alberghi e caserme, titolari di altre cospicue entrate, perché dimostra scarso senso della realtà;
è evidente a tutti che il cittadino che paga determinate tasse ha una fonte di reddito alla quale va commisurata ogni imposizione fiscale; ma non si comprende quale reddito possano avere suore di clausura che vivono nella povertà e nella preghiera;
non si giustifica, secondo l'interrogante, la discrezionalità di un ente locale quando sono violati i più elementari diritti dei cittadini -;
se non si intenda assumere un'iniziativa normativa per procedere a una riforma in materia fiscale che eviti l'arbitrio e garantisca i cittadini di fronte a forme improprie di esazione fiscale.
(3-01930)

Sul rapido recepimento della direttiva relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali

Elvira SAVINO (PDL). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche europee.* - Per sapere - premesso che:
il Parlamento ed il Consiglio europeo il 16 febbraio del 2011 hanno approvato il testo della nuova direttiva europea, 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, che reca nuove e più dettagliate disposizioni sulla materia, abrogando, con decorrenza dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE;
rispetto alla precedente, la nuova direttiva europea ha un ambito applicativo piuttosto ampio. Gli strumenti in essa contenuti, infatti, si estendono a «tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche ... anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori» includendovi anche «la progettazione e l'esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile»;
la direttiva contiene disposizioni specifiche in materia di interessi di mora per ritardato pagamento, risarcimento dei creditori, procedure di recupero dei crediti e, misura più di rilievo, nuovi termini dei tempi di pagamento;
per quanto riguarda le transazioni tra imprese, il termine per il pagamento di una fattura per beni e servizi è stato fissato a 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura. Tale termine può essere elevato a 60 giorni solo se è espressamente concordato nel contratto e se non sia gravemente iniquo per il creditore;
per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, il termine di pagamento è fissato in 30 giorni e la possibilità di elevarlo fino ad un massimo di 60 giorni è limitato a determinati casi specifici (enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria) ed è soggetto a regole severe;
il recepimento di questa direttiva costituisce un passaggio fondamentale per garantire trasparenza e certezza di diritto nei tempi di pagamento, soprattutto in un momento come questo in cui è a rischio la sopravvivenza di molte imprese;
secondo recenti notizie di stampa, il vicepresidente dell'Unione europea, Antonio Tajani, il 19 ottobre 2011, avrebbe spedito una lettera ai Governi dei Paesi dell'Unione per chiedere di anticipare dal 2013 al 2012 il termine per il recepimento della direttiva all'interno dell'ordinamento locale degli Stati membri;
la direttiva *de quo* è inserita nell'allegato B del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011», il cui esame è cominciato in Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera il 12 ottobre 2011;
in data 25 ottobre la Commissione bilancio della Camera, chiamata a riferire sul disegno di legge predetto, ha deliberato che, al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica, è necessario rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE e ne ha chiesto lo stralcio;
la decisione è stata presa sulla base di una nota della Ragioneria dello Stato che ha espresso forti preoccupazioni sui probabili effetti del recepimento che risulterebbero pregiudizievoli per gli obiettivi di finanza pubblica;
ad avviso dell'interrogante, la preoccupante situazione italiana, oltre ad un rapido recepimento della direttiva, richiede misure volte ad incentivare la cultura e la prassi del pagamento tempestivo ed, altresì, l'adozione di strumenti idonei a garantire la tutela giurisdizionale del creditore con procedure di recupero rapide ed efficaci -;
se, in che tempi, con quale strumento normativo e con quale copertura finanziaria intendano recepire la direttiva in questione e quali altre misure intendano adottare al fine di garantire una piena tutela del creditore.
(4-13816)

Camera – seduta del 7 novembre – Risposte

Sulla possibile realizzazione della nuova discarica di Roma nell'area di Pizzo del Prete nel territorio di Fiumicino

Mario BACCINI (PDL). - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che: il presidente della regione Lazio ha dichiarato alla stampa che a Pizzo del Prete, località nel territorio di Fiumicino, si farà un impianto simile a quello di Peccioli, provincia di Pisa; in vista della chiusura, entro sei mesi, della discarica di Malagrotta, è necessario aprire una nuova discarica; la regione Lazio sta valutando i siti per collocare una discarica provvisoria e riguardo al nuovo impianto è stata indicata una preferenza per Pizzo del Prete dove ci sarà un impianto di 30 ettari e che nelle previsioni il nuovo impianto dovrebbe ricevere circa 300mila tonnellate di rifiuti; parrebbe che nell'area insistano vincoli paesaggistici -; se risponda a verità che in suddetta area di Pizzo del Prete insista un vincolo paesaggistico in considerazione del quale la suddetta area è inidonea ad accogliere la discarica. (4-12761)

Risposta. - *Si premette che la regione Lazio non ha in alcun modo coinvolto la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio nonché le competenti soprintendenze nella individuazione di aree idonee alla localizzazione di un nuovo sito di discarica con inceneritore e che neanche successivamente si è proceduto ad una fase di consultazione.*

La regione Lazio ha stabilito con ordinanza del Presidente n. Z0002 del 30 giugno 2011 una preferenziale idoneità per un sito in località Pizzo del Prete e le Macchiozze nel territorio del comune di Fiumicino. In detta ordinanza si fa riferimento ad una conferenza di servizi convocata ex articolo 14, comma 1 della legge n. 241 del 1990 al fine di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici, nel corso della quale si dichiara che le amministrazioni partecipanti, peraltro non elencate, avrebbero considerato il progetto idoneo all'attuazione.

Secondo le valutazioni delle preposte soprintendenze, invece, nelle aree in argomento insistono diversi vincoli paesaggistici e archeologici.

Nelle località in questione, infatti, si conferma la presenza di diverse architetture rurali e di insediamenti agricoli, alcuni dei quali di epoca medievale, così come di aree tutelate per legge ex articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come corsi d'acqua, aree boscate e aree di interesse paesaggistico-archeologico per la notevole qualità del paesaggio storico. In tal senso si è espressa la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Inoltre si evidenzia l'esistenza di importanti siti archeologici - come il sito di Castel Campanile - noti attraverso una corposa bibliografia scientifica nonché cospicui e tangibili indizi di presenze archeologiche celate nel sottosuolo ancora non sottoposte a vincolo ma in parte evidenziate nel corso di campagne di scavi condotte dalla stessa Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale.

In tal senso si è espressa la predetta soprintendenza per l'Etruria meridionale.

Si ritiene opportuno sottolineare che gli uffici competenti, ed in particolare la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, ha appreso soltanto dagli organi di stampa e da segnalazioni di privati cittadini dell'intendimento della regione Lazio di realizzare discariche e inceneritore in aree ricadenti all'interno delle località Pizzo del Prete, Le Macchiozze e Osteriaccia e che, nonostante le richieste avanzate per le vie ufficiali, nessuna informazione risulta a tutt'oggi pervenuta.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giancarlo Galan.

Camera – seduta dell'8 novembre

Sulla richiesta del cementificio del gruppo Sacci di Tavernola bergamasca di utilizzare i rifiuti (Cdr e pneumatici) per alimentare i propri forni

Antonio DI PIETRO (IDV) e PIFFARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che: da oltre un secolo, nel comune di Tavernola bergamasca, sulle sponde del lago d'Iseo, è attivo lo stabilimento del gruppo Sacci, per la produzione di cemento; per la sua produzione, il cementificio suddetto ha richiesto, in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di poter utilizzare i rifiuti (Cdr e pneumatici) per alimentare i propri forni; la vicenda si trascina ormai da molti anni e già nel 2007, attraverso una consultazione popolare, l'81 per cento dei residenti di Tavernola si erano espressi con un netto «no» all'ipotesi di bruciare i rifiuti per garantire il funzionamento del suddetto impianto;

la localizzazione del cementificio, l'inadeguatezza di una struttura ormai obsoleta, la pericolosità oggettiva dell'utilizzo di questi combustibili dimostrata da diversi studiosi, l'impossibilità di vedere uno sviluppo turistico anche in prospettiva, sono alcune delle cause che hanno determinato la netta contrarietà da parte della comunità locale;

già il consiglio provinciale, nell'ordine del giorno approvato lo scorso 20 dicembre all'unanimità da maggioranza e opposizione, chiedeva che l'autorizzazione venisse vincolata alla volontà dell'amministrazione comunale;

ai primi di settembre, la conferenza dei servizi tenutasi nella sede della provincia di Bergamo, mancando l'unanimità sul via libera alla suddetta autorizzazione, ha fatto proprio il parere negativo espresso dal comune di Tavernola, e ha rinviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la decisione ultima. Toccherà quindi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, valutare se il cementificio Sacci di Tavernola potrà o no utilizzare i rifiuti (Cdr e pneumatici) per alimentare i propri forni;

da quanto risulta all'interrogante, nei giorni scorsi la Presidenza del Consiglio, e in particolare il dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha temporaneamente sospeso ogni decisione, in attesa che siano il comune di Tavernola, la provincia di Bergamo e l'Arpa della regione Lombardia a trovare un accordo nei prossimi giorni -;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere in relazione a quanto esposto in premessa, e alla richiesta di autorizzazione del cementificio di poter utilizzare i rifiuti per alimentare i propri forni, al fine di garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente, e tenendo conto della volontà espressa dalle comunità locali, anche alla luce dell'ubicazione del suddetto stabilimento in un contesto di tipo ambientale particolarmente delicato, e a forte e sempre maggiore vocazione turistica.

(4-13840)

Sulla possibile realizzazione della nuova discarica di Roma nella zona Corcolle - San Vittorino

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che: è stata recentemente individuata un'area da adibire a «discarica temporanea» ubicata nella zona Corcolle-San Vittorino del comune di Roma e, segnatamente, alla confluenza dei fossi Freghizia e Passerano, sulla quale area insistono i seguenti vincoli:

a) il piano di bacino stralcio per l'area metropolitana del Tevere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2009 e, segnatamente, le sue norme tecniche di attuazione che, all'articolo 2, prevede l'individuazione di corridoi ambientali che sono definiti «la struttura idrogeologica ambientale di connessione del bacino idrografico del PS5 con gli acquiferi e rappresentano la principale riserva di naturalità»;

b) con riferimento al fosso di Passerano, il medesimo è stato individuato, nell'ambito del piano di gestione dell'appennino centrale redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE e già inviato a Bruxelles, quale corpo idrico con l'obiettivo di garantire il «buono stato ecologico» entro l'anno 2015 -;

se il Ministro, anche nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Tevere, sia a conoscenza della presenza dei vincoli in premessa esposti e quali iniziative intenda eventualmente assumere per garantire il rispetto di normative che escludono la possibilità di qualsiasi realizzazione nell'area in esame.

(5-05670)

Sulla classificazione dei residui vegetali

Antonino Salvatore GERMANÀ (PDL), VINCENZO ANTONIO FONTANA, PAGANO, MINARDO, GIBIINO e GAROFALO. - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che: l'articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 205 del 2010, di recepimento della direttiva n. 2008/98/CE, modificando l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto medesimo «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana» e, di conseguenza, i residui vegetali, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati e smaltiti;

il 13 maggio 2011, il Comando forestale della regione Sicilia - servizio V, in conformità alla nuova normativa in materia ambientale, ha emanato la circolare n. 16924, con la quale, interpretando la volontà del legislatore, stabilisce che «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi (...) se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere

considerati rifiuti e come tali devono essere trattati» e, per questo motivo, la combustione sul campo dei residui vegetali si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro;

per gli agricoltori, soprattutto per quelli siciliani che rappresentano il tessuto economico prevalente dell'economia regionale, tale stato di cose rappresenta una forte penalizzazione, in quanto l'osservanza del dettato legislativo comporta spese onerose relative allo smaltimento di stoppie, sfalci e residui di potatura, che, essendo stati classificati alla stessa stregua dei rifiuti, dovranno essere smaltiti adeguatamente; questa situazione assume contorni ancora più gravi ove si consideri che la maggioranza dei terreni siciliani, e particolarmente quelli posizionati nell'entroterra nebroideo della provincia di Messina, sono impervi ed ubicati in zone irraggiungibili da mezzi meccanici, per cui i proprietari dovrebbero provvedere a raccogliere enormi quantità di residui vegetali e trasportarli, anche a spalla, vicino alla sede stradale più vicina e da lì presso i centri di conferimento, distanti anche decine di chilometri, con spese talmente elevate da spingere i pochi che ancora si prendono cura dei propri terreni ad abbandonare la cura delle campagne; nelle zone nebroidee non esiste alcun centro di conferimento ed è praticamente impossibile, anche per chi lo volesse, adempiere alle recenti prescrizioni normative -:

quali iniziative urgenti si intendano assumere (al fine di evitare che migliaia di proprietari terrieri, coltivatori diretti e piccoli-medi imprenditori agricoli, a causa dei costi elevati derivanti dallo smaltimento dei residui vegetali non riutilizzati in agricoltura, imposti dalla normativa vigente, abbandonino l'esercizio delle attività agricole) per modificare la normativa in vigore, abrogandola e limitando il divieto di combustione soltanto nel periodo estivo ed,

eventualmente, per introdurre una deroga per le regioni dell'Italia meridionale, dove la combustione dei residui vegetali dell'agricoltura offre certamente maggiori garanzie di rispetto dell'ambiente.

(3-01931)

Camera – seduta del 9 novembre

Sui criteri incentivanti per i piccoli comuni relativi agli impianti fotovoltaici

Massimo VANNUCCI (PD) e FEDERICO TESTA. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Per sapere - premesso che:

in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, il secondo, il terzo (decreto 6 agosto 2010 III conto energia - entrato in vigore il 25 agosto 2010) ed il quarto conto energia (decreto 5 maggio 2011 IV conto energia - entrato in vigore il 13 maggio 2011) considerano gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientranti nella tipologia dell'impianto a tetto se entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del decreto di riferimento;

il comune di Sassocorvaro (3.500 abitanti) in provincia di Pesaro Urbino ha realizzato un impianto di 702 kwp, il cui appalto è stato aggiudicato in via definitiva tra la pubblicazione del terzo e del quarto conto energia (3 novembre 2011) e si è creata questa particolare situazione (impianto entrato in esercizio il 29 aprile 2011) per cui:

a) se terminato entro il 31 dicembre 2010 (allacciato entro il 30 giugno 2011) la tariffa incentivante è di 0,425 euro per ogni chilowattora prodotto (secondo conto energia con equiparazione della tipologia a tetto e con l'incentivo del 5 per cento per i piccoli comuni);

b) se terminato ed allacciato entro il 30 aprile 2011, la tariffa incentivante è di 0,314 euro per ogni kilowatt ora prodotto (terzo conto energia senza equiparazione della tipologia a tetto e senza l'incentivo del 5 per cento per i piccoli comuni);

c) se terminato ed allacciato entro il 1° giugno 2011, la tariffa incentivante è di 0,341 euro (quarto conto energia con equiparazione della tipologia a tetto e con l'incentivo del 5 per cento per i piccoli comuni); l'impianto è rientrato quindi nella fattispecie del punto 2 senza equiparazione ed incentivi;

il caso è stato citato per mero esempio in quanto è presumibile vi siano altri casi simili;

si è creata una evidente anomalia con un periodo di «vuoto» del trattamento incentivante per i piccoli comuni;

andrebbe fatta una verifica di quanti siano i piccoli comuni che si trovano in questa fattispecie;

quanto è successo appare contraddittorio ed in grado di provocare grave contenzioso in via amministrativa che andrebbe evitato;

sarebbe opportuno, per gli enti pubblici, anche per il ruolo «guida» che possono esercitare che la situazione venga sanata;

le incongruenze sopra esposte contrastano con il principio stabilito in tutti i decreti attuativi dei conti energia di «libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica» -:

cosa intenda fare il Ministro per dare piena attuazione ai criteri incentivanti per i piccoli comuni anche nel periodo di «vuoto» che si è creato, agendo retroattivamente con un'iniziativa in grado di «sanare» la situazione, e riconoscendo agli enti interessati, presumibilmente pochi, l'applicazione del «quarto conto energia».
(5-05682)

Senato – seduta dell'11 novembre

Sulla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi a Trani

Francesco FERRANTE (PD), DELLA SETA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:

la società Ekobat Srl, iscritta al registro delle ditte di Firenze al n. 596156, codice fiscale e partita Iva 06052560486, con sede legale in via Vittorio Emanuele 11/3, Calenzano (Firenze), ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi ubicato a Trani, contrada "Casarossa";

la società ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale coordinata alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alle procedure di autorizzazione di cui all'articolo 208 del citato decreto;

il progetto insiste su un'area di circa 182.000 metri quadrati, sul suolo di una cava di pietra dismessa. L'area è collocata tra l'autostrada A14 a sud-ovest e la strada provinciale 130 via Andria a nord-ovest, e dista circa 2 chilometri dall'abitato di Trani, circa 3,5 chilometri da Andria, circa 6,5 chilometri da Barletta e circa 8,5 chilometri da Bisceglie;

è importante evidenziare che il sito oggetto del progetto di discarica proposto da Ekobat Srl è ubicato in un'area del territorio comunale di Trani già devastata dal punto di vista ambientale e sanitario per la presenza di numerosi insediamenti industriali. Più precisamente, il sito confina ad ovest con la cava con annesso frantoio ed impianto di betonaggio della Unical, e a nord-ovest con analogo impianto industriale (cava, frantoio ed impianto di betonaggio) del gruppo Matarrese; per la stessa area su cui sorge l'impianto produttivo del gruppo Matarrese, nel 2010 è stato presentato un progetto da parte della General cement Puglia, società appartenente allo stesso gruppo, per la realizzazione di un impianto per la produzione di cemento con una potenzialità di 600.000 tonnellate all'anno. A nord, inoltre, il sito scelto da Ekobat confina con la discarica di rifiuti speciali della Ecoerre Srl, autorizzata per una volumetria di 800.000 metri cubi e attualmente non in esercizio, mentre, sempre a nord, ad una distanza di circa 250 metri, si trova la discarica di rifiuti urbani dell'Amiu, al servizio dell'ambito territoriale ottimale Bari1 e attualmente in esercizio, autorizzata per una capacità di circa 3.500.000 tonnellate;

dal momento che la discarica Ecoerre di rifiuti speciali è ubicata tra la discarica di rifiuti urbani dell'Amiu e il sito del progetto di discarica della Ekobat, ne risulta che se la proposta della Ekobat venisse approvata e la discarica Ecoerre entrasse in esercizio, si creerebbe un "continuum ambientale" costituito da tre diverse discariche con una rilevantissima capacità complessiva di smaltimento;

questa preoccupazione è alla base della contrarietà espressa da molti, a cominciare da Legambiente, verso il progetto di Ekobat;

va oltretutto rilevato che in base alle deliberazioni della Giunta regionale e alle autorizzazioni già rilasciate, ad oggi esistono in Puglia volumetrie autorizzate per discariche di rifiuti speciali pari a oltre 15 milioni di metri cubi: con tali volumetrie disponibili, l'attuale capacità di smaltimento di rifiuti speciali della Regione è superiore alla totalità dei rifiuti speciali smaltiti in tutta Italia nell'arco di un anno, si chiede di conoscere:

se la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi proposto da Ekobat sia compatibile con la presenza nella medesima area della già autorizzata discarica Ecoerre per rifiuti speciali e con la già attiva discarica di bacino per rifiuti urbani esistente a poche decine di metri dal sito, anche alla luce della già grave condizione di degrado ambientale e di rischio sanitario in cui versa questo territorio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire immediatamente per sospendere l'*iter* autorizzativo del progetto in attesa di verificare se esso sia compatibile con le necessarie garanzie ambientali, geologiche, idrogeologiche e sanitarie e, soprattutto, se sia congruente con il fabbisogno della Regione Puglia, visto che gli impianti ad oggi autorizzati sono ben più che sufficienti per tale fabbisogno.

(4-06215)